



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI COLLABORAZIONI STUDENTESCHE in attuazione dell'art. 11 del D.lgs. n. 68/2012

EMANATO CON D.R. N. 508 DEL 29 DICEMBRE 2016

MODIFICATO CON D.R. N. 452 DEL 13 SETTEMBRE 2019 E CON D.R. N. 190 DEL 5 MAGGIO 2022

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, disciplina l'assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale per lo svolgimento di attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi della Basilicata, in seguito denominata, per brevità, "Università".
2. Possono formare oggetto delle collaborazioni di cui al primo comma del presente articolo le seguenti attività:
 - a) funzionamento di biblioteche e raccolte librerie;
 - b) supporto nell'utilizzo di apparecchiature di laboratorio, informatiche e audiovisive;
 - c) servizi informativi e di orientamento per gli studenti;
 - d) attività di tutorato di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - e) ogni altra attività purché conforme a quanto previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. Da tali forme di collaborazione sono escluse le attività inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative.
4. Le collaborazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

ART. 2 - Requisiti per l'ammissione

1. Possono essere ammessi a partecipare alla selezione per l'assegnazione delle collaborazioni gli studenti dell'Università che, per l'anno accademico di riferimento del bando, risultino iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio:
 - corsi di laurea;
 - corsi di laurea magistrale;
 - corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;esclusi gli iscritti al primo anno di corso e i fuori corso da più di un anno.

ART. 3 – Incompatibilità

1. A ciascuno studente, nello stesso anno accademico, può essere assegnata una sola collaborazione.
2. Le collaborazioni sono incompatibili con le seguenti attività, se svolte nel medesimo anno accademico:
 - a) attività di tutorato, a seguito di incarico conferito da una Struttura primaria, ai sensi dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - b) attività di tutorato svolta in favore di studenti con disabilità o DSA, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regolamentare di Ateneo in materia.



ART. 4 - Entità della collaborazione e corrispettivo

1. Ciascuna collaborazione comporta un'attività pari al numero delle ore indicate dal bando di concorso e riportate nel relativo contratto con l'indicazione temporale entro cui dovrà essere ultimata la prestazione stessa.
2. Il compenso non può superare i 3.500 euro l'anno ed è esente da imposte.
3. Lo svolgimento, il contenuto e le modalità della prestazione richiesta allo studente sono regolamentate da apposito contratto di diritto privato sottoscritto, per accettazione, dallo studente beneficiario.
4. I tempi della collaborazione dovranno essere concordati con i responsabili delle strutture nel rispetto sia delle esigenze di servizio sia di quelle di studio dei partecipanti.
5. Ogni studente può beneficiare, nello stesso anno accademico, di un solo contratto.
6. In caso di violazione delle suddette norme o comunque in caso di prestazioni effettuate al di fuori di un regolare contratto, all'Università non sono comunque addebitabili le responsabilità per i compiti eventualmente svolti, operando in tal caso le sanzioni di nullità ed assoluta improduttività di effetti giuridici comminate dall'art. 123 del D.P.R. 382/80.
7. Il contratto, di norma, dovrà concludersi entro l'anno accademico per il quale viene stipulato e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

ART. 5 - Obblighi dello studente e cause di risoluzione del rapporto

1. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni, secondo quanto stabilito nel contratto di collaborazione, con diligenza, osservando l'orario di servizio dell'Ateneo e le modalità concordate con il responsabile della struttura presso cui svolge l'attività.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta, previo contraddittorio con l'interessato, la risoluzione del contratto.
3. Il contratto deve, inoltre, intendersi risolto ipso iure nel caso in cui il titolare dello stesso dovesse:
 - perdere lo status di studente;
 - essere sottoposto a procedimento penale;
 - riportare una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione.
4. Nell'ipotesi di risoluzione contemplata nel precedente comma 3 viene corrisposta una quota proporzionale alla parte di collaborazione prestata.

ART. 6 - Ripartizione delle collaborazioni tra le Sedi e le Strutture dell'Ateneo

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, le Strutture dell'Ateneo dovranno far pervenire le richieste di collaborazione. In tali richieste dovranno essere indicati il numero delle collaborazioni che si ritengono necessarie, il nome del referente per ciascuna attività e il luogo di svolgimento delle collaborazioni, nel caso in cui le strutture abbiano sede sia a Potenza sia a Matera.
2. Il Consiglio di amministrazione, sulla base del fabbisogno rappresentato dalle strutture, all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo, determina l'entità complessiva della spesa da destinare alle collaborazioni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

3. Ai fini dell'emanazione del bando, il Consiglio di amministrazione, sulla base delle risorse disponibili in bilancio, determina il numero complessivo di collaborazioni, l'ammontare del corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività da svolgere, nonché il monte ore totale delle stesse, il quale non potrà, comunque, superare il tetto massimo di 200 ore.
4. Il numero delle collaborazioni da assegnare a ogni Sede e a ogni Struttura sarà individuato, sulla base di criteri oggettivi, dal Senato accademico, il quale garantirà che il numero di collaborazioni da assegnare a ciascuna Struttura primaria sia proporzionale al numero degli iscritti ai rispettivi corsi di studio.

ART. 7 - Bando di concorso e domanda di ammissione

1. L'Università, di norma, entro il 28 febbraio di ogni anno, emana il relativo bando di concorso che sarà pubblicato nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo, nella apposita pagina della sezione "Studenti".
2. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate con le modalità ed entro la scadenza previste dal bando.
3. Ogni studente, nella domanda di ammissione, prioritariamente, dovrà scegliere la sede (Potenza o Matera) e, quindi, in ordine di preferenza, tre strutture presso le quali intende svolgere la collaborazione.

ART. 8 - Valutazione del merito e formazione della graduatoria

1. Dopo la presentazione delle domande, l'Ufficio competente procederà ad accertare se i candidati siano in possesso dei requisiti per l'ammissione previsti dall'art. 2. I candidati non in possesso dei predetti requisiti saranno esclusi con apposito provvedimento. Lo stesso ufficio provvederà, quindi, a formare due graduatorie, una per ciascuna delle due sedi dell'Ateneo, redatte sulla base del punteggio ottenuto dai candidati e delle preferenze espresse dagli stessi in ordine alla struttura dove svolgere la collaborazione.
2. In caso di saturazione di tutte le strutture per le quali il candidato ha espresso preferenza e qualora vi siano ancora posti disponibili, l'ufficio competente inviterà lo studente a effettuare una nuova scelta tra le strutture disponibili presso la sede per la quale ha presentato domanda.
3. Nel caso di assenza di vincitori o idonei, ovvero di esaurimento della graduatoria di una sede, si attingerà alla graduatoria dell'altra sede.
4. Il punteggio da attribuire a ciascun candidato, sulla base del merito, è dato dalla somma dei due parametri di seguito specificati, calcolati con riferimento all'anno accademico precedente a quello di emanazione del bando:

1° parametro (P₁):

rapporto tra il numero di CFU acquisiti e il numero di CFU previsti dal piano di studio dello studente (RC), sommato al fattore correttivo FC₁, calcolato con la seguente formula:

$$FC_1 = \frac{(MM - MA)}{60}$$



dove:

MM = media più alta dei CFU acquisiti dagli studenti "in corso" iscritti a tutti i corsi di studio, suddivisi per anno di iscrizione;

MA = media dei CFU acquisiti dagli studenti "in corso" iscritti a tutti i corsi di studio relativi all'anno di iscrizione del candidato;

quindi:

$$P_1 = RC + FC_1 = \frac{CFU \text{ acquisiti}}{CFU \text{ previsti}} + \frac{(MM - MA)}{60}$$

2° parametro (P₂):

media ponderata dei voti riportati e dei relativi crediti acquisiti dal candidato (RV), diviso 30, sommata al fattore correttivo FC₂, calcolato con la seguente formula:

$$FC_2 = \frac{(MT - MC)}{30}$$

dove:

MT = media dei voti più alta rilevata tra tutti i corsi di studio;

MC = media dei voti del corso di studio del candidato;

quindi:

$$P_2 = RV + FC_2 = \frac{\text{media ponderata}}{30} + \frac{(MT - MC)}{30}$$

5. Sono escluse dal computo dei crediti le riconosciute attività rivenienti da altra carriera, le prove di conoscenza e qualsiasi altro tipo di verifica il cui giudizio finale non sia espresso con votazione in trentesimi, nonché le prove scritte propedeutiche a quelle orali.
6. A parità di punteggio avranno la precedenza i candidati con condizioni di reddito più disagiate. A tal fine sarà preso in considerazione il valore ISEE acquisito dall'Ateneo all'atto dell'iscrizione. In caso di ulteriore parità prevarrà il più giovane di età.
7. Le collaborazioni saranno assegnate in via prioritaria, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (A.R.D.S.U.).
8. Le graduatorie sono approvate con decreto rettorale e sono pubblicate nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo, nonché sul sito internet dell'Università, nella apposita pagina della sezione "Studenti".
9. Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, al Rettore, che si esprimerà in merito nei successivi cinque giorni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

10. Decorsi i termini di cui al precedente comma, l'Ufficio competente avvierà il procedimento per la stipula dei contratti per l'assegnazione delle collaborazioni.
11. In sede di stipula del contratto, lo studente dovrà autocertificare l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3.

ART. 9 - Valutazione dell'attività svolta dagli studenti

1. Il pagamento delle collaborazioni sarà effettuato, in un'unica soluzione, a fine attività di collaborazione, previo giudizio favorevole espresso dal referente che ha seguito l'attività svolta dallo studente.

ART. 10 - Collaborazioni aggiuntive

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 17, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, l'A.R.D.S.U., con propri fondi e modalità, può attingere alle graduatorie di cui all'art. 7 per lo svolgimento di forme di collaborazione degli studenti connesse ai propri servizi.
2. Analogamente a quanto previsto al comma 1 per l'A.R.D.S.U., le Strutture dell'Ateneo possono richiedere di attingere alle graduatorie di cui all'art. 7 per ulteriori collaborazioni necessarie, mettendo a tal fine a disposizione i propri fondi.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi, la graduatoria di cui all'art. 7 ha validità fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso relativo all'anno accademico successivo.

ART. 11 – Approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni indicate al comma 1.

ART. 12 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa nazionale in materia e quella regolamentare di Ateneo, per quanto compatibile.